



**UFFICIO DEL PROCESSO E RIFORMA DELLA GIURISDIZIONE
TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE E PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA'**

LA NUOVA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE.

DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 28 aprile 2016, n. 57.

Entrata in vigore del provvedimento:

15/08/2017,

ad eccezione delle disposizioni:

- dell'articolo 27, che entrano in vigore il
- dell'articolo 28, che entrano in vigore il

31 ottobre 2021,

31 ottobre 2021.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 di cui al

- comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
- comma 1, lettera a), numero 2),
- comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis»,
- comma 3, lettera e)

entrano in vigore il

31 ottobre 2025.



Art. 27

Ampliamento della competenza
del giudice di pace
in materia civile

Art. 28


Ampliamento della competenza
del giudice di pace
in materia tavolare



..... prima della cura.....



..... dopo la cura.....



ARTICOLO 7 CODICE PROCEDURA CIVILE

Competenza del giudice di pace

Testo precedente	Testo modificato
<p>1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.</p>	<p>1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.</p>
<p>2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.</p>	<p>2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi cinquantamila euro.</p>
<p>3. È competente qualunque ne sia il valore:</p>	<p>3. E' competente qualunque ne sia il valore:</p>
<p>1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;</p>	<p>1) per le cause relative ad apposizione di termini;</p>
<p>2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;</p>	<p>2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;</p>
<p>3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.</p>	<p>3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;</p>
<p>3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.</p>	<p>3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;</p>

Dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:

3 ter)

per le cause nelle **materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile**, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni

3-quater)

per le cause relative alle **materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile**, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

3-quinquies)

per le cause in materia di **stillicidio** e di **acque** di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

3-sexies)

per le cause in materia di **occupazione** e di **invenzione** di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

3-septies)

per le cause in materia di **specificazione, unione e commistione** di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

3-octies)

per le cause in materia di **enfiteusi** di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

3-novies)

per le cause in materia di **esercizio delle servitù prediali**;

3-decies)

per le cause di **impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile**;

3-undecies)

per le cause in materia di **diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa**, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile



Il giudice di pace è altresì competente, purché il **valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro**:

- 1) per le cause in materia di **usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari**;
- 2) per le cause in materia di **riordinamento della proprietà rurale** di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
- 3) per le cause in materia di **accessione**;
- 4) per le cause in materia di **superficie**.



Art. 15-bis C.P.C. Esecuzione forzata

Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.

Art. 57 bis disp. att. c.c.

Riparazione di sponde e argini

Art. 60 bis disp. att. c.c.

Amministrazione di cosa comune

Art. 77 disp. att. c.c.

Deposito di cose mobili diverse da danaro e titolo di credito a seguito di offerta reale

Art. 79 disp. att. c.c.

Nomina di sequestratario di immobile in caso di intimazione del debitore al creditore di ricevere la consegna di un immobile

Art. 17 Legge 7 marzo 1996 n. 108

Riabilitazione del debitore protestato

Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare

Art. 95-ter

Allegato al Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499
denominato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari»

Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, i **decreti tavolari** relativi a:

a) **contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito;**

b) **ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.**

Signore dammi la
pazienza!
...o in alternativa
dammi le ferie!

@DARIOSCOUT



Quello che le serve di più